Anno XXII. Giovedì 28 Ottobre 1869 N. 245

Gazzetta Ferrarese

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI ECCETTUATI I FESTIVI

Prezzo d'Associazione (*pagabile anticipatamente*)

	Anno	Semestre	Trimestre
Per FERRARA all' Ufficio o a domicilio	L. 21. 28	L. 10. 64	L. 5. 32
In Provincia e in tutto il Regno	» 24. 50	» 12. 25	» 6. 15

Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Un numero separato Centesimi **10.**

AVVERTENZE

Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancate.

Se la disdetta non è fatta **20 giorni** prima della scadenza s' intende prorogata l' associazione.

Le inserzioni si ricevono a Cent. **20** la linea, e gli Annunzi Cent. **15** per linea

L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 24.

ATTI UFFICIALI

— La *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 25 ottobre nella sua parte ufficiale contiene:

Decreto con il quale è autorizzato il distacco della frazione di Murta dal comune di Rivarolo Ligure per essere aggregata a quello di Bolzaneto.

Disposizione relativa ad uno scrivano nel corpo d' intendenza militare.

Elenco di disposizioni nel personale dei notai.

Elenco di cittadini che, in premio di coraggiose e filantropiche azioni da essi compiute con evidente pericolo della vita, ebbero la medaglia in argento o la menzione onorevole al Valor civile.

— La notte del 25, ad ore 12.40, giunse a Firenze S. M. la regina Olga di Würtemberg insieme con sua nipote la granduchessa Vera di Russia. Essa ha preso alloggio alla locanda d' Italia, e si tratterrà a Firenze circa otto giorni. Ieri, 26, nelle ore pomeridiane, S. M. il Re Vittorio Emanuele recavasi a far visita alla regina Olga.

Ieri, 26, fecero ritorno in Firenze il ministro Mordini da Torino e il ministro Bargoni da Bologna.

La *Nazione* riferisce la voce che ieri, 26, correva in Firenze, che l'ufficio di segretario generale dello interno fosse stato offerto al comm. Gerra, che tenne lo stesso ufficio sotto il Ministero Cantelli. La *Nazione* non sa se l' on. Gerra l' abbia accettato.

Alcuni giornali, scrive il citato diario, hanno affermato che il Consiglio dei ministri si sia recentemente occupato dell' offerta fatta dai monarchici spagnuoli della corona al Principe Tommaso. Secondo ci si assicura, nessuna questione di tal natura sarebbe stata trattata dal Governo, il quale mantiene, rispetto alle cose di Spagna, la più grande e giusta riserva.

Lo stesso giornale riferisce finalmente che la prefettura di Napoli sia stata offerta al marchese D' Afflitto.

Il ministro guardasigilli ha richiamato presso di sè come capo del Gabinetto il comm. Giacomo Costa, sostituto procuratore generale presso la Corte d' appello di Milano.

Sentiamo, scrive il *Diritto*, che il ministro guardasigilli ha confermato il mandato alla Commissione scelta dal suo predecessore per esaminare le osservazioni delle Corti del regno al progetto del Codice penale e dettare il testo definitivo del medesimo. La Commissione di cui si tratta si compone del comm. Giuseppe Borsani, avvocato generale presso il supremo tribunale di guerra, comm. Dante Martinelli, consigliere presidenziale della sezione di accusa presso la Corte di appello di Napoli e cav. Filippo Ambrosoli, direttore capo di divisione presso il Ministero di grazia e giustizia, con l' assistenza dell' avv. Federico Crisenolo, applicato al detto Ministero con le funzioni di segretario.

NOTIZIE ITALIANE

FIRENZE — Nel *Diritto* si legge:

Sentiamo che il ministro guardasigilli ha confermato il mandato alla Commissione scelta dal suo predecessore per esaminare le osservazioni delle Corti del regno al progetto del codice penale e dettare il testo definitivo del medesimo.

GENOVA — Il *Dovere* di Genova reca la voce che il generale Garibaldi si recherà nei primi giorni di dicembre a Firenze per indi recarsi a Napoli all' anti concilio.

NOTIZIE ESTERE

DALMAZIA — Leggiamo nel *Cittadino*:

Le notizie della Dalmazia sono se-

APPENDICE

CORRISPONDENZA E QUESITI

SE E QUANDO OCCORRANO LA NOTIFICAZIONE E L' ATTO DI PRECETTO PER L' ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DEI PROCESSI VERBALI DEI CONCILIATORI.

(Cont. e fine, vedi il numero di jeri.)

Però non abbiamo dissimulato l'esistenza di due correnti contrarie alla nostra interpretazione.

Prima di tutto ci stà contro l' autorità del Borsari, il quale sotto l' art. 568 del suo *Codice di procedura civile annotato* ammette bensì che la pubblicazione di una sentenza del Conciliatore, come di quella del Pretore, seguita in presenza delle parti, valga una vera e personale notificazione, ma soggiunge che ***non potrà valere il titolo esecutivo***, ossia la notificazione del titolo esecutivo che ai termini dall'art. 562 deve precedere ogni esecuzione, inculcando in conseguenza che in qualunque caso, per l' effetto esecutivo, sia la notificazione formale per mani d' usciere. La quale teoria — con tutto il rispetto dovuto a quel valente procedurista, attualmente Consigliere della Corte di cassazione di Firenze — non possiamo ammettere od almeno dichiariamo di non comprenderla. Ce ne distoglie lo stesso art. 565, il quale combinato coi precedenti 563 e 564 ci insegna che per procedere ad atti esecutivi si richiede una speciale elezione o dichiarazione di domicilio per parte dell' instante, sotto pena di subire con suo disagio le notificazioni di opposizione, od altre che possano occorrere, alla cancelleria, — che questa elezione o dichiarazione di domicilio deve essere fatta nell' atto di precetto, — che, quando non sia necessario il precetto, l'elezione o dichiarazione suddetta si faccia nell' atto con cui viene notificata la sentenza, che infine, nello stesso caso di non necessità del precetto, quando la notificazione della sentenza non ha luogo perchè di essa tiene veci la pubblicazione, l' elezione o dichiarazione di domicilio possa anche farsi verbalmente dopo quella pubblicazione al cancelliere, il quale ne dà atto sul foglio d' udienza. Ora quest' ultima ipotesi non avrebbe alcun senso, se in tutti i casi l' esecuzione dovesse essere preceduta dalla notificazione formale della sentenza per mani d' usciere; tanto valeva che la legge si fosse fermata all' ipotesi precedente, prescrivendo cioè che, ove si possa far a meno del precetto, l'elezione o dichiarazione di domicilio dovesse farsi sempre nell' atto della notificazione della sentenza. — Nè giova il dire che una sentenza che si è appena ascoltata a leggere non sia quel *titolo esecutivo* la cui notificazione è richiesta dall' art. 562: perocchè una sentenza, per ciò solo che è sentenza, è un titolo esecutivo (articolo 554). L'essenziale per far valere questo titolo e che l' usciere sia portatore di una copia in forma esecutiva del medesimo (art. 555); ma non vediamo quale relazione vi possa essere tra la sostanza del titolo e il modo di sua notificazione.

Un' altra versione ci viene dalle provincie napoletane.

L' art. 81 dell' antica procedura di colà, da cui è stato tratto l' art. 462 della vigente, era così concepito: « Le sentenze (dei Conciliatori) nei giudizi contraddetti saranno esecutive due giorni dopo la *pubblicazione* ». Dall'essersi nell' art. 462 sostituito alla parola *pubblicazione* l' altra *notificazione* si vorebbe argomentare che la nuova legge abbia inteso d' introdurre una eccezione alla regola per cui la pubblicazione della sentenza fatta in pre-

rie molto; sembra pienamente confermarsi che gli insorti opponessero viva resistenza al corpo di truppe inviate per lo sblocco di Dragalj. Secondo un dispaccio da Zara del 21 del *Tagblatt*, le imperiali Regie truppe avrebbero avuto in quel combattimento molti morti e 120 feriti. Si dice che un corpo sotto il comando del colonnello Jovanovich, cui secondo altre versioni anteriori viennesi volevasi affidata una missione conciliatrice e diplomatica anzichè militare, cerchi progredire nella direzione verso Budna combattendo continuamente coi zupani.

Il reggimento Maroicich partì iersera di qui coi vapori del Lloyd ed andò ad accrescere le forze militari d'operazione alle Bocche di Cattaro, ove a quest'ora dovrebbero trovarsi già concentrati da 12 a 14,000 uomini.

SPAGNA — Il *Gaulois* dice che la Spagna è minacciata da un grave fatto — cioè dalla dissoluzione della riunione dei partiti *unionista* e *progressista*, che compirono insieme la rivoluzione. Ne sarebbe causa il dissenso sulla quistione della candidatura al trono, e la riduzione del bilancio. Si prevede una crisi ministeriale.

— Le barricate erette dagli insorti di Valenza ascendevano a 940.

CRONACA LOCALE

REGIA DIREZIONE COMPARTIMENTALE del Demanio e delle Tasse

IN VENEZIA

—o—

In seguito a Ministeriale Decreto 8 Ottobre corr. ed in conformità al disposto dal Reale Decreto 17 Luglio 1862 N. 760 avranno luogo presso questa Direzione Compartimentale nei giorni 1° e seguenti del venturo Dicembre gli esami di concorso per l'ammissione di volontari alla carriera superiore dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse, limitatamente però ai posti di Ricevitore di registro, bollo e demanio, e sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. L'esame consisterà in due prove, di cui una in iscritto e l'altra orale.

La prova in iscritto consisterà nel risolvere.

a) un quesito di diritto civile, o di procedura civile;

b) un quisito sui primi elementi di economia politica e di statistica;

c) un problema d'aritmetica sino ed inclusa la regola semplice di proporzione colla dimostrazione del modo di operare e dell'esattezza del calcolo.

La prova orale verserà sul diritto e sulla procedura civile, sui principî della economia politica, sui dati statistici del Regno dei principali Stati odierni, sul sistema decimale applicato ai pesi ed alle misure, e sulle altre nozioni generali, che il candidato deve aver appreso nel corso dei suoi studi.

2. Ogni aspirante agli esami dovrà comprovare i prescritti requisiti, colla produzione:

a) della fede di nascita che ne dimostri la età non minore di 18 anni nè maggiore di 30;

b) di un certificato da cui risulti essere italiano e domiciliato nel Regno e di aver sempre tenuto una irreprensibile condotta;

c) di un certificato medico che lo dichiari di buona salute e costituzione fisica, ed esente da imperfezioni non compatibili coll'impiego a cui aspira;

d) del diploma originale di laurea o del certificato originale rilasciato da una Università del Regno, in prova di aver compiuto il corso delle istituzioni civili;

e) delle fedine giudiziarie;

f) di una obbligazione del padre o di una terza persona, che si assuma di mantenere l'aspirante durante tutto il tempo del suo volontariato, ovvero di un certificato col quale provi di possedere mezzi di fortuna sufficienti pel suo sostentamento. L'obbligazione od il Certificato dovrà portare la vidimazione del Sindaco locale per la verità della firma e dell'esposto.

3. I candidati che subissero con buon esito gli esami, e venissero perciò riconosciuti idonei, debbonsi intendere esclusivamente destinati pei posti di Ricevitore di registro, bollo e demanio.

4. Ogni aspirante dovrà insinuare la domanda in carta munita del corrispondente bollo, e col corredo dei titoli giustificativi entro il 15 Novembre venturo al protocollo di questa Direzione.

Venezia li 20 Ottobre 1869.

Il Direttore
Cav. VERONA

Da questa mattina alle 4. fiocca ancora la neve come nel mese Gennajo, ed il freddo si mantien acuto da alcuni giorni. Decisament le metamorfosi così nel mondo moral come nel materiale sono all'ordine dal giorno. Una volta la stagione di Autuno era prescelta per i viaggi e e le amene villeggiature, e oggidì invece bisogna fare quartiere d'inverno, adottare le slitte e le pelliccie. Questo non ci pare progresso.

Questa sera al Teatro Comunale la Compagnia comica *Coltellini* esporrà:

ANNA MARIA ORSINI
alla Corte di Filippo V.
Re di Spagna

UFFICIO 1° DI STATO CIVILE

27 Ottobre 1869.

NASCITE. — Maschi 2. — Femmine 2. — Totale 4.

---

senza delle parti vale notificazione, dimodochè per le sentenze conciliatoriali quella non basti e si richieda sempre la notificazione effettiva (1). Ma neppure questo argomento potrebbe smuoverci dalla interpretazione da noi data. La parola *pubblicazione* adoperata nell'art. 81 delle antiche leggi veniva dai commentatori intesa come sinonima di notificazione; e difatti, se la sentenza era pubblicata senza la presenza della parte, i due giorni per l'esecutività non si facevano già decorrere dalla pubblicazione, ossia pronunzia della sentenza, bensì dalla di lei notificazione. Al Legislatore italiano parve impropria — ed a ragione secondo noi — quella parola *pubblicazione*, che rappresentava una sola specie di notificazione, e le sostituì la parola più generica, più comprensiva *notificazione*. Così si è migliorato il testo della legge, senza punto alterarne la portata.

In quanto all'atto di precetto, noi abbiamo sempre sostenuto non essere necessario per l'esecuzione delle sentenze conciliatoriali pronunziate in contradditorio, fuori del caso di prefissione del termine di cui nell'art. 565, come appunto avvisa il Conciliatore di Ferrara, fondandoci specialmente 1.° sul senso letterale dell'art. 462, — 2.° sull'indole propria della procedura conciliatoriale che risponde al tipo della massima semplicizzazione, — 3.° sull'identico disposto del già riferito art. 81 dell'antica procedura napoletana e sull'articolo 9 del relativo Regolamento del 1828 spiegativo della legge stessa. Ma a fianco di questa interpretazione, la quale è pure la più comunemente adottata nella pratica, ne sorgono moltissime altre che generano una confusione babelica. Alcuni vogliono il precetto colla diversità che invece di accordare al debitore i cinque giorni, come nell'art. 577, debba l'usciere prefiggere due soli giorni; chi vuole il precetto concomitante alla notificazione della sentenza, chi lo vuole per atto separato; coloro che lo vogliono per atto separato intendono che non possa intimarsi salvo due giorni dopo la notificazione; altri protraggono li due giorni a cinque, perchè debbano precorrere li tre giorni consentiti dall'art. 459 per l'appello. L'enumerazione non è completa, ma non andiamo più in là, non intendendo combattere sistemi fondati tutti sovra una falsa base.

Non così controverso sembra il metodo a seguirsi per le sentenze contumaciali, sebbene la legge non brilli, come al solito, per chiarezza. Senza dubbio, per essere eseguite, devono essere notificate; ma quando cominciano ad essere esecutive? La legge non lo dice esplicitamente. Rispondendo ad analogo quesito a pag. 773 dell'anno 1868 di questo periodico, abbiamo opinato che la sentenza contumaciale diventi esecutiva subito dopo spirato il termine regolato dall'art. 474 per fare opposizione: cosicchè questo termine sarebbe ordinariamente di due giorni come per le sentenze in contraddittorio — ma potrebbe essere di tre, di quattro, secondo le distinzioni dell'art. 147. Anche qui rinasce la questione sulla necessità del precetto. Noi siamo per l'esenzione in tutti i casi, anche cioè quando la sentenza non abbia prefisso il termine per il pagamento; non vedendo un motivo per cui debbasi accordare maggior favore al contumace che ai condannato in contradditorio.

Per quanto riflette infine i verbali di conciliazione resi esecutivi dal Conciliatore, anche supponendo che in essi siasi prefisso il termine per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti, crediamo indispensabile la loro notificazione e l'ordinario preventivo precetto per la loro esecuzione, come imperativamente prescrive l'art. 562. La ragione di analogia tra gli stessi verbali e le sentenze dei Conciliatori non è sufficiente per potersi trasandare guarentigie imposte da una troppa chiara disposizione di legge.

Intanto però il sinquì detto ci porta ad alcune considerazioni, cui faremo luogo in un prossimo numero.

—o—

(1) Questa interpretazione campeggia in un responso della Procura Generale di Napoli che abbiamo riportato a pagina 371 di questo periodico, anno 1868, e nella corrispondenza del Pretore di Mormanno che si legge a pagina 420, anno corrente.

Morti — Crepaldi Maria di Venezia, d'anni 44 contadina, conjugata — Negrini Antonio di Ferrara, d'anni 32, carrozzaio, conjugato = Pirani Regina di Ferara, d'anni 44, conjugata — Albieri Luigi di Ferrara, di anni 37, tipografo, conjugato.
Minore agli anni 7 — N. 3.

TEMPO MEDIO DI ROMA A MEZZODI VERO DI FERRARA

	ore	m	s
29. *Ottobre*	11.	47.	9.

Osservazioni Meteoriche

27. OTTOBRE	Ore 9 antim.	Mezzodì	Ore 3 pomer.	Ore 9 pomer.
Barometro ridotto a 0° C.	mm 748, 07	mm 749, 37	mm 749, 55	mm 752,98
Termometro centesimale	o † 8,2	o † 9,4	o † 11, 7	o † 4,7
Tensione del vapore acqueo	mm 6, 60	mm 5, 48	mm 3, 43	mm 4, 73
Umidità relativa	o 81, 2	o 62, 2	o 35, 0	o 73, 8
Direz. del vento	O	O	NNE	NNE
Stato del Cielo	nuvole	nuvole	ser.	ser.
	minima		*massima*	
Temper. estreme	o + 6, 6		o + 11, 1	
	giorno		*notte*	
Ozono	6, 5		6, 0	

(1) Ecco che anche le nostre manifatture incominciano a prender credito all'estero, quelle però si sottointende che hanno meriti tali da essere preferite alle altre. Le pillole antigonorroiche del Galleani di Milano, che da varii anni sono usate nelle Cliniche e dai Sifilogrosi di Berlino, ora acquistano gran voga in tutte le Americhe, essendo state richieste da varii farmacisti di Nuova York e Nuova Orleans, che dietro i felici risultati ottenuti dalla spedizione d'assaggio del 1867, ne fecero al Galleani cospicua domanda, onde sopperire alle esigenze dei medeci locali.
Contro vaglia postale L. 2. 40 la scatola.
Deposito in Ferrara, nelle tre Farmacie **Navarra.**

Telegrafia Privata

New York 25. — Ieri fu promulgato all'Avana il decreto che proclama la libertà religiosa senza restrinzioni.

Madrid 20. — L'accordo è ristabilito fra i membri del Gabinetto. Zorilla rinunziò al suo progetto sul clero ed accottò il bilancio proposto da Ardanaz. Domani vi sarà grande riunione della maggioranza per discutere su la scelta del monarca,

Berlino 27. — La *Gazzetta della Croce* dice che il Ministero domandò la dimissione e che sarebbe stata accettata.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI

	26	27
Rendita francese 3 0/0	71 50	71 60
» italiana 5 0/0 in cont.	53 45	53 75
(Valori diversi)		
Ferrovie Lombardo Venete	525 —	523 —
Obbligazioni » »	247 50	238 —
Ferrovie Romane	— —	47 —
Obbligazioni »	135 50	134 —
Ferrovie Vittorio Emanuele	146 —	156 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	158 —	157 —
Cambio sull'Italia	4 3/4	4 7/8
Credito mobiliare francese	205 —	206 —
Obbligaz. Regia dei Tabacchi	— —	423 —
Vienna. Cambio su Londra	123 —	— —
Londra. Consolidati inglesi	93 —	38 —

BORSA DI FIRENZE

	26	27
Rendita ital.	55 85 —	55 90 —
Oro	21 — —	20 93 —

GIUSEPPE BRESCIANI *Tipografo Proprietario Gerente.*